



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE
INCOMPATIBILITA',
CUMULO D'IMPIEGHI
ED INCARICHI AL
PERSONALE
DIPENDENTE DEL
COMUNE DI FIESOLE.**

Titolo I Incompatibilità

Art. 1 Casi d'incompatibilità

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 delle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, approvate con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, l'artigianato, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione.

2. Al dipendente, altresì, è precluso l'esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego, che sia caratterizzata da particolare intensità, continuità e professionalità.

3. Il divieto riguarda anche l'appartenenza a società commerciale, se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 2 Limiti all'incompatibilità

1. I divieti di cui all'articolo precedente non si applicano nei casi di partecipazione a società cooperative, purché i dipendenti non rivestano cariche amministrative o, comunque, non prestino attività lavorativa, né per svolgere attività di perito od arbitro, previa autorizzazione dell'Ente.

2. I dipendenti possono collaborare con redazioni di giornali e/o riviste, quando tali prestazioni non si traducano in attività prevalente, continuativa o professionale, implicante rilevante o prevalente impegno operativo e costante applicazione.

3. I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo consentano, pur rimanendo preclusa loro l'attività libero professionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.

4. E' consentito, altresì, l'esercizio di attività culturale, artistica e sportiva, sempreché non sia esercitata professionalmente o con le caratteristiche della prevalenza e della continuità.

5. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% dell'obbligo contrattuale, è consentito, previa motivata autorizzazione dell'Ente, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche intese nel senso di incarichi professionali quali disciplinati nel presente regolamento, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le funzioni d'istituto dell'Amministrazione.

6. Sono fatte salve, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale, eventuali disposizioni legislative e contrattuali, di carattere speciale o generale, operanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, delle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, approvate con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplinanti la specifica materia qui normata, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1997, n. 140, nonché alle prescrizioni contrattuali di cui all'art. 4 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 afferente al comparto contrattuale "Regioni -Autonomie locali".

Art. 3

Partecipazione all'Amministrazione di Enti, aziende e società

1. Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia appositamente autorizzato, il dipendente può partecipare all'Amministrazione o far parte di collegi sindacali in enti, associazioni, aziende, istituzioni, consorzi o società ai quali l'Amministrazione partecipi o, comunque, contribuisca, o in quelli che siano concessionari dell'Amministrazione stessa o sottoposti alla sua vigilanza.

2. I dipendenti possono essere nominati quali rappresentanti dell'Amministrazione presso enti, società, associazioni, aziende, consorzi ed istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. I Responsabili di struttura incaricati delle funzioni ai sensi degli artt. 15 e 16, comma 2, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere nominati direttamente dal Sindaco a svolgere le suddette attività.

Art. 4

Provvedimenti per i casi di incompatibilità

1. La violazione, da parte del dipendente, dei divieti posti dai precedenti articoli di questo Capo costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso, il recesso dell'Amministrazione può intervenire esclusivamente previa diffida rivolta al dipendente intesa eliminazione dalla situazione d'incompatibilità rilevata e previa instaurazione, anche contestuale, di apposito procedimento disciplinare, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente all'atto della commissione della violazione e della relativa contestazione.

3. Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative, generali o speciali, disciplinanti la materia.

Art. 5

Comunicazione dei casi di incompatibilità

1. I Responsabili di Dipartimento e di Servizio Autonomo, sono tenuti a denunciare, al Responsabile della struttura competente in materia di

gestione ed organizzazione del personale, i casi di incompatibilità dei quali siano venuti, comunque, a conoscenza, relativamente al personale assegnato alla struttura di preposizione, per l'attivazione del conseguente procedimento disciplinare.

2. La struttura competente in materia di personale che abbia, comunque, notizia di situazioni di incompatibilità, anche afferenti a posizioni dirigenziali, svolge autonomamente gli opportuni accertamenti preliminari ed instaura direttamente il relativo procedimento disciplinare.

3. La violazione dei predetti obblighi da parte dei Responsabili, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, costituisce motivo di revoca dell'incarico.

Titolo II Cumulo d'impieghi

Art. 6 Divieto di cumulo di impieghi pubblici

1. L'impiego presso l'Amministrazione non è cumulabile con alcun altro impiego pubblico o privato, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali o da norme contrattuali nel tempo in vigore, con particolare riferimento all'art. 4 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 inerente all'area contrattuale "Regioni - Autonomie locali".

Art. 7 Denuncia dei casi di cumulo d'impieghi

1. Ciascun Responsabile di Dipartimento o di Servizio Autonomo, ai sensi delle disposizioni recate dal presente regolamento è tenuto a comunicare alla struttura competente in materia di gestione ed organizzazione del personale i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente allo stesso assegnato in dotazione, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza di tale struttura.

2. La violazione dei predetti obblighi da parte del personale Responsabile, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, costituisce motivo di revoca dell'incarico.

Art. 8 Effetti del cumulo d'impieghi e relativi provvedimenti

1. L'assunzione di altri impieghi pubblici o privati, nei casi in cui la legge o il contratto collettivo non consentano il cumulo, comporta, di diritto, la risoluzione dell'impiego in atto presso l'Amministrazione dalla data di assunzione del nuovo.

2. Il provvedimento risolutivo del rapporto è dichiarato con apposito atto del Responsabile competente in materia di gestione ed organizzazione del personale, esclusa ogni ulteriore valutazione che non sia l'accertamento della

concomitante sussistenza di altro impiego, e comunicato al dipendente interessato. Gli effetti risolutivi decorrono, comunque, dall'adozione del provvedimento da parte del predetto Responsabile.

Titolo III

Incarichi professionali conferiti a personale dipendente

Art. 9

Principi generali

1. Rientrano nella categoria degli incarichi professionali le prestazioni lavorative svolte, dal personale dipendente dell'Ente, in assenza del vincolo di subordinazione, al di fuori delle mansioni assegnate e, comunque, dei doveri d'ufficio, a favore sia dell'Amministrazione d'appartenenza, sia di soggetti terzi, pubblici o privati.

2. Lo svolgimento di incarichi professionali da parte del personale dipendente deve essere, ove richiesto ed ove consentito, previamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, con particolare riferimento all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. L'Amministrazione, nei limiti imposti dalle proprie esigenze funzionali ed erogative, riconosce, nello svolgimento di incarichi professionali esterni ed interni previamente autorizzati, concreta occasione d'accrescimento professionale per il personale dipendente interessato, nonché positivo strumento divulgativo e di scambio delle esperienze organizzative e gestionali condotte da ciascun ente, amministrazione e/o soggetto pubblico e privato, nell'ottica della maggior diffusione, omogeneizzazione ed ottimizzazione dei modelli aziendali adottati.

Art. 10

Incarichi conferiti dall'Ente di Appartenenza

1. L'Amministrazione non può conferire, a propri dipendenti, incarichi afferenti ad attività e funzioni ricomprese nei propri compiti e doveri d'ufficio. Sono da intendersi ricomprese nei compiti e doveri connessi all'ufficio ricoperto, le attività che sono giuridicamente esigibili dall'Amministrazione in attuazione di prescrizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

2. Tale divieto non opera in presenza di incarichi espressamente previsti o disciplinati da leggi o da altre fonti normative, in correlazione con i compiti ed i doveri relativi all'ufficio ricoperto.

3. L'affidamento di incarichi a propri dipendenti avviene, con apposito provvedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, economicità ed efficienza del conferimento stesso. Il provvedimento di conferimento è di competenza del Responsabile interessato alla specifica prestazione professionale offerta dal dipendente.

4. E' escluso ogni conferimento, a qualsiasi titolo operato, nei confronti di personale Responsabile di dipartimento o titolare di posizioni organizzative,

in ragione della particolare posizione di responsabilità rivestita all'interno dell'Amministrazione, della specifica natura dell'apporto richiesto a tali posizioni e del principio di onnicomprensività delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto in atto con l'Amministrazione ed afferenti alla specifica professionalità richiesta nella posizione stessa.

5. La scelta del dipendente cui affidare l'incarico avviene, ove possibile, mediante procedura comparativa preceduta da avviso interno, finalizzata a privilegiare le capacità professionali dei soggetti coinvolti e l'appartenenza, anche funzionale, al settore di competenza, in ragione della tipologia di prestazioni richieste.

6. Gli incarichi conferiti devono essere assolti al di fuori del normale orario di lavoro, con strumentazioni e materiale a carico del dipendente incaricato, e sono compensati in relazione al tipo di attività che viene richiesta e svolta, salvaguardando il principio della convenienza economica. Il compenso sarà calcolato in base ai seguenti parametri:

a) ove siano applicabili, in base alle relative tariffe professionali ridotte da un minimo del 30% ad un massimo del 50%, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155;

b) ove, invece, le tariffe professionali non siano applicabili, il compenso viene determinato, con analogia, alle tariffe professionali più consone alla natura dell'incarico svolto ridotte come alla lettera a).

7. In riferimento al regolamento per la ripartizione del fondo d'incentivazione di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le norme previste dallo specifico regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 176 del 18.05.2001.

Art. 11

Autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di altri soggetti pubblici o privati

1. L'Amministrazione può autorizzare i propri dipendenti a svolgere, presso amministrazioni dello Stato, Regioni, enti pubblici locali, I.P.A.B., aziende, associazioni e consorzi tra enti locali, società con partecipazione pubblica ed Aziende Sanitarie Locali, incarichi in qualità di perito, arbitro, consulente, collaudatore, membro di gruppo di lavoro, collaboratore professionale, incarichi per attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero ad assumere cariche in società non aventi fini di lucro, verificare le compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio in atto con l'Amministrazione stessa.

2. L'Amministrazione può, altresì, autorizzare il dipendente all'esercizio di incarichi a favore di enti, società, persone giuridiche e persone fisiche svolgenti attività d'impresa, commerciale o di altra natura, qualora ravvisi, al riguardo, specifico interesse pubblico, diretto o indiretto, all'assunzione dell'incarico stesso, previa valutazione discrezionale condotta dall'Amministrazione che tenga conto:

- del valore economico connesso alle prestazioni da rendersi, nell'assolvimento dell'incarico professionale;

- del grado di responsabilità correlato alla predetta attività;

- dell'attinenza, diretta o indiretta, dell'attività da rendersi nell'ambito dell'assolvimento dell'incarico con le funzioni dell'ufficio ricoperto;
- del livello di arricchimento professionale che può derivare al dipendente a seguito dell'esperienza delle attività correlate all'incarico, in funzione del ruolo dallo stesso ricoperto nell'Amministrazione;
- dell'intensità dell'apporto richiesto nell'assolvimento delle attività inerenti all'incarico, in relazione alla disponibilità richiesta dal ruolo ricoperto.

3. L'autorizzazione, per ciascun incarico, viene rilasciata dal Responsabile del Dipartimento competente in materia di gestione ed organizzazione del personale, sentito il Sindaco, per gli incarichi da conferirsi ai Responsabili di Dipartimento e di Servizio Autonomo, e sentito il Responsabile interessato per gli incarichi da affidarsi al restante personale dipendente, sulla base di formale istanza inoltrata dall'Ente fruitore e rivolta alla struttura competente in materia di personale, contenente la dettagliata descrizione della tipologia di prestazioni richieste, la compiuta durata ed intensità dell'incarico, nonché il compenso spettante, proposto o convenuto. L'autorizzazione può essere richiesta, altresì, dal dipendente interessato.

4. Le prestazioni autorizzabili devono necessariamente rivestire il carattere della temporaneità e dell'occasionalità, escludendosi, pertanto, prestazioni rese nella forma della collaborazione professionale coordinata e continuativa.

5. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia espressamente autorizzata e con modalità diverse da quelle autorizzate.

6. Sono fatte salve, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale, eventuali disposizioni legislative e contrattuali collettive, generali o speciali, disciplinanti la materia, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui alla legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 4 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, concernente il comparto contrattuale "Regioni - Autonomie locali".

7. Gli incarichi sono espletati compatibilmente con l'osservanza dell'orario di servizio e di lavoro, non possono interferire in alcun modo con i doveri ed i compiti inerenti all'ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per il loro assolvimento.

8. In sede di valutazione della compatibilità dell'incarico con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di lavoro, il soggetto autorizzante dovrà tenere conto anche della durata del rapporto, dell'impegno richiesto nell'assolvimento dello stesso e del compenso che verrà corrisposto, in relazione all'incarico da affidarsi.

9. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico si intende concessa se entro trenta giorni dalla produzione della relativa istanza o comunicazione il responsabile della struttura competente non ha adottato alcun provvedimento di motivato diniego, ai sensi delle presenti disposizioni regolamentari e delle vigenti prescrizioni legislative, segnatamente con

riferimento all'articolo I, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per i Responsabili di dipartimento e di Servizio autonomo incaricati ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento le autorizzazioni ad assumere incarichi sono, altresì, comunicate all'Assessore delegato, secondo la competenza di riferimento.

11. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, su richiesta del Responsabile della struttura di appartenenza o del Sindaco se trattasi di Responsabile di Dipartimento o di Servizio Autonomo incaricato ai sensi del presente regolamento, quando sopravvenute gravi esigenze di servizio, non programmabili in sede di rilascio della relativa autorizzazione, richiedano la necessaria presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario e/o straordinario, coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne. E' fatto obbligo, al dipendente autorizzato all'assunzione dell'incarico, di trasferire la prescrizione di cui al presente comma nell'ambito di apposita clausola da inserirsi nel regolamento negoziale disciplinante, tra le parti interessate, l'incarico stesso.

Art. 12 **Obbligo di comunicazione**

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti autorizzati ad espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati sono tenuti a richiedere, a questi ultimi, l'invio, all'Amministrazione di appartenenza, della prevista certificazione, attestante, tra l'altro, gli emolumenti corrisposti.

2. Restano salve, in materia di obblighi di comunicazione ai fini dell'anagrafe delle prestazioni e delle relative sanzioni, le prescrizioni recate dall'art. 53 del predetto decreto legislativo n. 165/2001.